

**DELIBERA N. 130/20/CONS**

**MISURE PER GARANTIRE LA CELERE CONCLUSIONE DEI  
PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ NEL PERIODO DI EMERGENZA  
COVID-19**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 18 marzo 2020;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione e i servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13 e i successivi provvedimenti adottati in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

CONSIDERATO che, per effetto dell'art. 103, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, sono sospesi fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi allo

svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente;

CONSIDERATO che il secondo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 prevede altresì che le *“pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”*;

CONSIDERATO che, per effetto dell'art. 83, comma 20, del decreto-legge n. 18/2020, sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini per lo svolgimento di qualunque attività in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come da ultimo modificata dalla delibera n. 353/19/CONS;

RAVVISATA, alla luce del quadro legislativo e regolamentare, la necessità di assicurare, da un lato la certezza giuridica circa i termini dei procedimenti svolti dall'Autorità, e, dall'altro, comunque, lo svolgimento di alcuni procedimenti amministrativi riguardanti settori, afferenti anche a servizi di pubblica utilità, cruciali nel quadro dell'attuale grave situazione di emergenza epidemiologica;

RITENUTO necessario adottare, a tale scopo, un atto di carattere generale per individuare i procedimenti dell'Autorità rispetto a quali occorre assicurare il regolare svolgimento e la celere conclusione in ragione del loro intrinseco carattere di urgenza ovvero della specifica natura e finalità del provvedimento da adottare e per i quali non opera la sospensione dei termini di cui al citato art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020;

RITENUTO altresì necessario predisporre misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui all'art. 3, comma 4, del *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*, di cui alla delibera n. 203/18/CONS, facendo salvo lo svolgimento delle udienze di conciliazione già convocate per le quali entrambe le parti non abbiano comunicato l'impossibilità a partecipare con modalità telematiche;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **Misure per garantire la celere conclusione dei procedimenti dell'Autorità nel periodo di emergenza Covid-19.**

1. La sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non si applica ai procedimenti avviati dall'Autorità:
  - a) su istanza di parte, ove non vi siano controinteressati e sia possibile predisporre idonee misure organizzative per assicurare il regolare svolgimento del procedimento;
  - b) per l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto d'autore ai sensi agli articoli 8-bis, 9 e 9-bis del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera n. 680/13/CONS;
  - c) per l'adozione dei provvedimenti in applicazione dell'art. 82, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020;
  - d) per l'adozione di provvedimenti, anche cautelari o temporanei, necessari a garantire il corretto espletamento dei servizi pubblici essenziali, ovvero la tutela di diritti fondamentali nei settori regolati nel contesto della grave situazione di emergenza epidemiologica.
2. Per le procedure di conciliazione di cui all'art. 3, comma 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla delibera n. 203/18/CONS, la sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 20, del decreto-legge n. 18/2020 non pregiudica lo svolgimento

delle udienze di conciliazione già convocate per le quali entrambe le parti non abbiano comunicato l'impossibilità a partecipare con modalità telematiche.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Nicola Sansalone